



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE  
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



## CONVENZIONE IN CONTO TERZI

TRA


Il Dipartimento di SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, nel seguito riferito come "STEBICEF", codice fiscale 80023730825, con sede a Palermo in Viale delle Scienze - Edificio16 - 90128 Palermo, rappresentato dal Prof. Vincenzo Arizza in qualità di Direttore pro-tempore in carica per il triennio 2021/2024, giusto D.R. n 3956/2021 del 06/10/2021, prot. 97036;

E

La Società ENFARMA S.r.l nel seguito riferito come "Società", codice fiscale e P. IVA n. 04296070875, con sede legale presso Misterbianco (CT), via Giuseppe Barone, 5, CAP 95045, rappresentata dal Dott. Sebastiano Pappalardo, nato a Randazzo (CT), il 03.11.1952, Codice Fiscale PPPSST52S03H175B, residente a Misterbianco (CT), in via Giuseppe Barone n.5, 95045, in qualità di amministratore unico della società, giusto provvedimento n. 37884 del 01/06/2007 prot. 210/5.

## PREMESSE

**CONSIDERATO** che i Soggetti sottoscrittori della Convenzione concordano sulla necessità di instaurare una Convenzione di natura commerciale, fermi restando gli ambiti di rispettiva



competenza e responsabilità, individuando i campi prioritari di sinergica progettazione operativa, ai fini del miglior perseguimento delle attività del progetto “Effetti additivi di estratti naturali sui dismetabolismi obesità correlati in un modello murino con obesità dieta-indotta” cui la presente Convenzione fa riferimento;

### **Art. 1 - Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto dell’affidamento**

La Società affida al Dipartimento STEBICEF lo svolgimento di un progetto di ricerca riguardante l’analisi dell’efficacia di differenti combinazioni di estratti naturali, singolarmente saggiati in una precedente convenzione (29039-CON-0029-2018), sui dismetabolismi associati ad obesità.

Gli effetti delle diverse combinazioni di estratti saranno valutati sul dismetabolismo glucidico, lipidico, sulle alterazioni morfofunzionali epatiche e adipose che si instaurano in un modello animale murino di obesità dieta-indotta, al fine di identificare la combinazione di fotocomposti con la maggiore efficacia terapeutica.

### **Art. 3 - Responsabili della Ricerca**

I Responsabili della Ricerca per la presente Convenzione sono:

Per STEBICEF la Prof.ssa Antonella Amato;

Per la società il Dott. Sebastiano Pappalardo.

L’eventuale sostituzione del Responsabile della Ricerca di una delle Parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall’altra parte.



#### **Art. 4 Durata**

La presente Convenzione in conto terzi avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione. La durata potrà essere prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi previo accordo tra le parti anche in considerazione dei possibili ritardi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid19.

#### **Art. 5 - Erogazione del corrispettivo**


Per l'esecuzione dell'attività oggetto della presente Convenzione, la società erogherà a STEBICEF la somma pari ad euro 30.000,00 (compreso di contributi amministrativi di Ateneo e di Dipartimento) oltre IVA, per un importo complessivo di euro 36.600,00. L'erogazione dell'importo dovuto a STEBICEF, da parte della società, verrà effettuato, previa presentazione di regolare fattura, in tre rate nella misura della copertura dell'impegno finanziario del:

- il 50 % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il 30 % dopo 6 mesi dall'inizio del protocollo sperimentale;
- il restante 20 % al termine della sperimentazione.

I suddetti pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario a favore di STEBICEF, con sede a Palermo in Viale delle Scienze – Edificio 16 - 90128 Palermo, rappresentato dal Prof. Vincenzo Arizza in qualità di Direttore *pro-tempore*, sul conto corrente bancario intestato all'Università degli Studi di Palermo presso Unicredit S.p.A. - via Roma, 185 - 90133 Palermo - IBAN IT 09 A 02008 04682 000300004577.

#### **Art. 6 - Proprietà intellettuale**

Tutti gli atti, documenti, elaborati, qualunque ne sia la natura e quanto negli stessi contenuto,



nonché i risultati derivanti dalle attività di ricerca nell'ambito della presente Convenzione, saranno di proprietà della Società.


#### **Art. 7 - Riservatezza**

Il Dipartimento STEBICEF si impegna ad osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti delle informazioni e notizie di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione delle attività previste.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e sue ss.mm. e ii., nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art.



28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.


#### **Articolo 9 – Coperture assicurative ed attuazione Decreto Legislativo n. 81/2008**

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (i.e. trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunemente designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e



salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **Art. 10 - Recesso**

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente, nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile, ovvero quando le attività previste non vengono poste in essere per 6 mesi consecutivi dal momento della stipula. Il recesso potrà essere effettuato con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni per mezzo di comunicazione da inviare all'indirizzo PEC del destinatario.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente in via esclusiva è il Foro di Palermo.

#### **Art. 12 - Regole di divieto uso nome e/o logo**

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto



sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

#### **Articolo 13 - Registrazione e spese**

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

#### **Articolo 14 – Imposte di bollo**

Le imposte di bollo, di cui all'art. 2 del D. Lgs., sono a carico di STEBICEF.

#### **Art. 15 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

\*\*\*\*\*

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013,



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE  
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per il Dipartimento di Scienze e  
Tecnologie Biologiche, Chimiche e  
Farmaceutiche dell'Università degli Studi  
di Palermo

Il Direttore  
Prof. Vincenzo Arizza

Firmato digitalmente da: Vincenzo Arizza  
Data: 21/04/2022 21:18:20

---

Per Enfarma S.r.l.

L'Amministratore Unico  
Dott. Sebastiano Pappalardo



**ENFARMA** s.r.l.  
Partita IVA 04296070875  
Via Giuseppe Barone n° 5  
95045 Misterbianco (CT)